



A.S. 2024/2025

Mistretta, 04 Febbraio 2025

**CIRCOLARE N.1182**

➤ A Tutto il PERSONALE

➤ AI DSGA

➤ Al sito

**Oggetto: TRASMISSIONE CIRCOLARE AOODGPER N. 25316 DEL 31/01/2025 "Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, a seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi da 161 a 184, della legge 30 dicembre 2024 n. 207. Indicazioni operative."**

Si trasmette la Circolare ministeriale in oggetto, con preghiera di prenderne attenta visione.

In particolare, si rappresenta che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio per "Pensione anticipata flessibile (c.d. Quota 103)" e "Opzione Donna vincolata a condizioni soggettive", con effetti dal 1° settembre 2025, è stato fissato **al 28 febbraio 2025**, sia per il personale docente e ATA che per il personale dirigente.

Le suddette domande dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica tramite il sistema Polis entro il 28 febbraio p.v. utilizzando le funzioni che saranno rese disponibili nell'ambito della sezione "Istanze Online" del sito ministeriale.

In merito all'istituto dell'APE SOCIALE, si evidenzia che è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del relativo periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2025, con conferma dell'età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi e delle ulteriori condizioni necessarie per l'accesso a tale beneficio.

Con riferimento, invece, alle **novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) relativamente ai c.d. limiti ordinamentali** (il cui requisito anagrafico è stato innalzato da 65 anni a 67 anni), si precisa quanto segue.





Coloro che sarebbero rientrati, secondo il vecchio sistema, tra i pensionandi d'ufficio per raggiunti limiti ordinamentali (65 anni d'età e 41/42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31/08/2025) che non hanno presentato domanda di cessazione dal servizio entro il termine del 21 ottobre 2024, fissato dalla nota AOODGPER n. 150796 del 25 settembre 2024, **potranno produrre istanza di pensione anticipata, al di fuori della piattaforma POLIS entro e non oltre il 28 febbraio 2025, per il tramite dell'istituzione scolastica di titolarità, allo scrivente Ufficio scolastico.**

Coloro che, invece, pur rientrando - sempre secondo il previgente sistema - tra i c.d. limiti ordinamentali, **avessero già presentato istanza di dimissioni su Polis entro il 21 ottobre u.s., potranno, entro il medesimo termine del 28 febbraio 2024, produrre eventuale REVOCA delle stesse (secondo le modalità sopra indicate) e permanere in servizio per il prossimo anno scolastico.** Tale personale avrà cura di revocare anche la domanda di pensione, se già presentata ad INPS.

Qualora il personale interessato alla fattispecie, di contro, non abbia prodotto istanza di dimissioni su Polis entro il 21 ottobre 2024 e sia intenzionato a rimanere in servizio (in quanto secondo la normativa vigente non rientra più tra i c.d. limiti ordinamentali, difettando il nuovo requisito anagrafico, si rammenta innalzato a 67 anni di età), **quest'ultimo non dovrà fare alcunché**, salvo l'eventuale ritiro/revoca dell'istanza di pensione qualora già prodotta a INPS.

Si evidenzia che tale possibilità eccezionale di domanda di dimissione o revoca della stessa è riservata solo ed esclusivamente ai dipendenti che sarebbero rientrati tra i c.d. limiti ordinamentali in base alla previgente normativa.

Si allega alla presente modello utile per coloro che fossero intenzionati a produrre domanda di dimissioni per pensione anticipata (si rammenta, possibile solo al di fuori della piattaforma Polis) in quanto non più rientranti, secondo la normativa vigente, tra i pensionandi d'ufficio per limiti ordinamentali.

Si rammenta, che il diritto a pensione di tutto il personale scolastico e dirigente deve essere sempre accertato solo ed esclusivamente dall'ente previdenziale. In mancanza, non può procedersi assolutamente all'acquisizione al SIDI della cessazione dal servizio, salvo per i c.d. limiti d'età.





**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"ALESSANDRO MANZONI"**

**M I S T R E T T A**



Preme, infine, rilevarsi che nulla è stato specificato dal Ministero con riferimento alla nuova ipotesi di trattenimento in servizio sino al compimento del 70esimo anno d'età disciplinata all'art. 1, comma 165, della nuova legge finanziaria e che, pertanto, si attendono determinazioni in merito da parte del Ministero.

Per ulteriori dettagli ed informazioni si rimanda a quanto specificato nella nota ministeriale allegata.

**f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof.ssa Maria Grazia Antinoro*

